

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 3 agosto 2021, n. 75
Reg. (UE) 2020/1201 – Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201 "Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette".

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale' con la quale è stata affidata la direzione della Sezione al Dott. Salvatore Infantino;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

VISTI

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
- Il Reg. (UE) 2017/2313 del 13 dicembre 2017, relativo alle specifiche di formato dei Passaporti delle piante;
- Il Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) entrato in vigore il 20/08/2020.
- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 06/04/2021 "Approvazione "Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ST53 nel territorio regionale";

- La Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 69 del 28/07/2021 che ha aggiornato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53.

RICHIAMATO

L'art. 18 del Reg. UE 2020/1201 che dispone "L'impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo in uno dei casi seguenti:

- a) le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall'organismo nocivo specificato e dai suoi vettori;
- b) le piante specificate in questione appartengono di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera)...;

PREMESSO CHE

La Regione Puglia - Servizio Fitosanitario Regionale, con gli atti dirigenziali n° 274 del 04/05/2018 e n° 280 del 17/05/2018, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 del D.M. 4999/2018, ha autorizzato nella zona infetta, ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, l'impianto:

- delle varietà di olivo Leccino e FS17, dichiarate dal Comitato Fitosanitario Centrale con nota prot. 12639 del 06/04/2018 resistenti alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Fitosanitario Nazionale del 14 marzo 2018;
- delle specie ospiti: vite, agrumi, pesco, albicocco, percoco, susino, in quanto risultate immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*.

La Regione Puglia - Servizio Fitosanitario Regionale intende continuare ad autorizzare nella zona infetta solo le varietà dichiarate dal Comitato Fitosanitario Nazionale resistenti o tolleranti all'organismo specificato, al fine di evitare il rischio di impiantare nel territorio regionale specie/varietà che a medio/lungo termine potrebbero diventare suscettibili alla malattia, pregiudicando gli investimenti dei privati e pregiudicando la riqualificazione del territorio infetto.

Dal territorio giungono pressanti richieste di autorizzare impianti di mandorlo e ciliegio, che sono piante ospiti accertate a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53.

L'Osservatorio con nota prot. 9839 del 17/11/2020 indirizzata all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR di Bari, ha chiesto aggiornamenti sui risultati delle diverse prove sperimentali (in serra ed in campo) svolte dall'Ente di ricerca finalizzate alla verifica della suscettibilità di diverse specie arboree di interesse per la Puglia, in particolare le evidenze scientifiche di immunità o resistenza o tolleranza delle specie: *Prunus*, *Citrus* e *Olea europea*.

Il CNR con nota prot. 5867 del 18/12/2020 ha comunicato i dati relativi alla tolleranza/resistenza/immunità a *Xylella fastidiosa* delle varietà/specie ospiti di *Prunus*, *Citrus* e *Olea europea*, in particolare per:

- olivo: pur essendo in corso un vasto programma di screening varietale, non si dispone ad oggi di solide evidenze scientifiche di ulteriori varietà oltre alla Leccino e alla FS17, con significativi caratteri di resistenza al batterio;
- agrumi: sulla base dei dati sperimentali nessuna delle cultivar è risultata suscettibile, tenendo conto che i dati sperimentali provengono da sperimentazioni effettuate oltre che dal CNR anche da altre due strutture di ricerca in Francia quali: ANSES e INRA;
- pesco, albicocco e susino: sulla base dei dati sperimentali ottenuti nessuna delle cultivar è risultata suscettibile;
- mandorlo e ciliegio: pur essendo stata confermata la suscettibilità delle cultivar delle due specie al ceppo

batterico pugliese, tuttavia, le infezioni hanno avuto una bassa incidenza oppure non hanno originato un'infezione sistemica, per cui le cultivar di queste due specie possono essere considerate a bassa suscettibilità.

TENUTO CONTO CHE

La bassa suscettibilità del ciliegio e mandorlo è anche dimostrata dai risultati dei monitoraggi in campo effettuati dal 2014 ad oggi, in particolare per il mandorlo sono state individuate pochissime piante infette che presentano solo bruscature fogliari (7 mandorli infetti nel monitoraggio 2020), mentre per il ciliegio non sono mai state individuate piante infette ad eccezione di n° 11 piante individuate nel 2014 in agro di Taviano (LE).

I dati delle sperimentazioni condotte dal CNR sono stati tutti sottoposti a valutazione da parte di EFSA nella *systematic literature search* finalizzata dell'aggiornamento del database delle piante di ospiti di *Xylella fastidiosa*, pubblicato ad Aprile 2020 e contenente l'analisi di tutti i dati rilevati nella letteratura mondiale sino al 30 giugno 2019 (EFSA 2020). Il database è comprensivo di tutti i dati associati alle infezioni su ciascuna specie ospite/non-ospite: ceppo, metodo di inoculazione, risposta della pianta (suscettibile, poco suscettibile, tollerante, resistente, etc).

VISTI

La nota prot. 2058 del 04/03/2021 con cui l'Osservatorio ha trasmesso al MIPAAF la relazione del CNR corredata dai dati risultanti dall'attività di monitoraggio in campo e ha chiesto l'autorizzazione all'impianto di cui alla lettera b) dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201 per le specie che si sono dimostrate tolleranti/resistenti e per le specie che hanno dimostrato bassa suscettibilità, previa approvazione del Comitato Fitosanitario Nazionale, al fine di fornire risposte al settore agricolo e vivaistico per il rilancio delle zone infette da *Xylella fastidiosa*.

Il verbale della seduta del Comitato fitosanitario nazionale del 3 e 4 maggio 2021, in cui sono state illustrate dal CNR-IPSP le evidenze scientifiche a supporto della richiesta della Regione Puglia, che fanno riferimento alle sperimentazioni di lungo periodo finalizzate a determinare la suscettibilità e la risposta alle infezioni di *Prunus* e *Citrus*.

La nota del MIPAAF prot. n° 0327811 del 16/07/2021 che ha comunicato che "*il Comitato fitosanitario nazionale ha espresso parere favorevole in merito al riconoscimento di albicocco, pesco, susino, mandorlo, ciliegio e le specie del genere Citrus quali specie resistenti/tolleranti a Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53*".

RITENUTO

Di autorizzare, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, nelle zone infette ad esclusione della zona di 5 km della zona infetta di cui alla DDS 69 del 27/07/2021 in cui si applicano le misure di contenimento, utilizzando piante accompagnate dal passaporto del piante rilasciato ai sensi della normativa vigente.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O. (Dott. Anna Percoco)

DETERMINA DI

- confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
- autorizzare, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, nelle zone infette ad esclusione della zona di 5 km della zona infetta di cui alla DDS 69 del 27/07/2021 in cui si applicano le misure di contenimento, in particolare:
 - ✓ olivo: varietà Leccino e FS17 in quanto risultate resistenti/tolleranti a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
 - ✓ agrumi in quanto risultati immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
 - ✓ pesco, susino e albicocco in quanto risultati immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
 - ✓ mandorlo e ciliegio: in quanto risultati a bassa suscettibilità a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
- disporre che devono essere utilizzate esclusivamente piante accompagnate da passaporti delle piante conformi all'art. 83 del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/2313 del 13 dicembre 2017, rilasciati da Operatori Professionali autorizzati conformemente all'articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031;
- dare atto che gli O.P. che producono le suddette specie in un sito ubicato in zona infetta e non autorizzato ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 2020/1201, possono produrre le specie innanzi indicate per il rimpianto rispettando le condizioni di cui all'art. 23 del suddetto Regolamento;
- dare atto che nel caso di "Spostamenti all'interno delle zone infette, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata" a norma dell'art. 23 del Reg. UE 2020/1201, ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE 2020/1201, il passaporto deve riportare le seguenti indicazioni supplementari:
 - a) se sono spostate unicamente all'interno delle zone infette, l'indicazione «Zona infetta — XYLEFA» inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031;
 - b) se sono spostate all'interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto nella zona infetta, l'indicazione «Zona cuscinetto e Zona infetta — XYLEFA» inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031;
- informare coloro che intendono realizzare impianti di specie/varietà tolleranti/resistenti alla *Xylella* che, non avendo ancora a disposizione dati riferiti al lungo periodo, non si esclude che nel tempo possano verificarsi problemi di tenuta della resistenza o di produttività;
- disporre che chiunque intende svellere gli oliveti per rimpianto deve chiedere l'autorizzazione ai Servizi Territoriali competenti per territorio, ai sensi della legge 14/02/1951 n° 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.
- trasmettere copia del presente atto:
 - ✓ al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia;

- ✓ agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA , FG, TA, BR, LE;
 - ✓ all'ARIF;
 - ✓ alle Associazioni di categoria
- dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 - pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia.
 - dare atto che questo provvedimento:
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 6 (sei) facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dr. Salvatore Infantino)